

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE UNIVERSITA' POPOLARE DI PRATO

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita L'Associazione denominata: "UNIVERSITA' POPOLARE DI PRATO", Associazione di Promozione Sociale (APS)", ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n° 117.

ART. 2 - SEDE

L' Associazione ha sede legale nel Comune di Prato, via Giuseppe Mazzoni 16.

ART. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 – SCOPO

L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico – partitica, religiosa e razziale, e non ha fini di lucro.

Esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Nello specifico ed in tale spirito opera nei seguenti settori:

- 1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - 2) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale previste dalla dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017;
 - 4) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- L'Associazione, nel rispetto della piena libertà e dignità degli associati, sviluppa le seguenti attività finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale attraverso la gestione d'ogni attività formativa, educativa, ricreativa e culturale a ciò destinata.

A tale scopo l'Associazione si propone di svolgere le attività volte a:

- La promozione e l'organizzazione di corsi formativi inerenti alla progettazione, programmazione, operatività e verifica degli interventi, con particolare riferimento ai

settori dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap, degli emarginati, dei detenuti, dei dimessi dal carcere, dei soggetti a rischio criminologico, nonché per i richiedenti asilo politico, gli extracomunitari e per gli emarginati in genere;

- L'istituzione di biblioteche, sale di lettura e di consultazione telematica nonché gli archivi e raccolta di materiale e documentazione relativamente alle attività sociali esercitate;
- La sensibilizzazione e l'informazione sui temi e sui problemi afferenti alle suddette finalità anche attraverso lo studio, la ricerca e lo sviluppo di nuovi metodi e tecniche di intervento nonché attraverso la promozione di attività ricreative, sportive artistiche e culturali;
- L'istituzione, l'organizzazione e la promozione di corsi, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni finalizzati alla preparazione, l'aggiornamento e la specializzazione nei suddetti settori nonché di corsi specifici a connotazione socio-culturale ed internazionale ed allo studio dei relativi assetti culturali e sociali;
- La promozione e l'organizzazione nelle stesse materie di convegni, congressi, simposi, conferenze e cerimonie nonché di attività audiovisive, recitative, artistiche ed esplorative a sostegno delle finalità sociali;
- La tutela della salute fisica e psichica del cittadino;
- La realizzazione di una pubblicazione interna a carattere informativo e divulgativo.

L'Associazione si riserva di aderire ad enti od organismi a carattere nazionale o internazionale che perseguano finalità analoghe alla propria.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente possono essere disciplinate da un regolamento d'amministrazione che sarà approvato dall'Assemblea dei Soci.

L'Associazione APS può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell'6 del Dlgs 117/2017, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

E' previsto l'obbligo di fare uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione di Associazione di promozione sociale o l'acronimo APS.

ART. 5 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione e in esso risultanti.

Il patrimonio può essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;

- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale e agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- l) rendite patrimoniali.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea che delibera sull'utilizzazione delle stesse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste nello statuto.

L'Associazione UNIVERSITA' POPOLARE DI PRATO, costituita in APS ha piena autonomia gestionale, patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

ART. 6 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 7 - SOCI

Sono soci dell'Ente le persone fisiche e giuridiche, gli enti e gli organismi che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte per mezzo d'idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

L'Associazione è composta da Soci fondatori, onorari ed effettivi.

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione. Costoro sono esentati dall'impegno di versare la quota sociale ed hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le

assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Sono soci onorari coloro che ricevono tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo essendosi distinti in campi sociali che apportano prestigio per l'Associazione stessa. Costoro sono esentati dal pagamento della quota associativa e godono del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali.

Sono soci effettivi tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione della stessa. I soci effettivi maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali. Si è tolto il limite dei tre anni di elettorato passivo.

Tale diritto è esteso ai soci minorenni i quali partecipano e votano in Assemblea tramite il loro responsabile genitoriale.

I soci hanno il dovere di osservare le disposizioni e i principi generali contenuti nel Dlgs 117/2017, il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci e le direttive impartite dal consiglio direttivo.

I soci maggiorenni, senza distinzioni di età e discriminazioni di sesso, hanno pari diritto di voto nell'assemblea sia ordinaria sia straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali.

In sede di assemblea ogni socio ha diritto a un voto.

Ogni associato, in sede di assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e permanente e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L'Associazione non impone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione anche altri enti del terzo settore, o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'Ammissione dei soci ordinari decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

La domanda deve contenere: il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti e la dichiarazione di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi sociali e di prestarvi osservanza.

Possono essere ruscate esclusivamente le domande di adesione di aspiranti soci che abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per aver commesso atti contrari alle finalità indicate nel presente statuto, ovvero che si trovino in una delle cause di incompatibilità e decadenza previste dal regolamento di amministrazione approvato prima della presentazione approvato prima della presentazione dell'istanza.

Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro soci.

L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Contro il diniego all'iscrizione tra i soci è ammesso ricorso all'assemblea dei soci che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione;

Il regolamento di amministrazione disciplina i casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte del Consiglio Direttivo nonché la conseguente comunicazione all'interessato; non può essere dichiarata l'esclusione di un socio per fatto commesso prima che l'evento fosse contemplato nel regolamento di amministrazione quale dante causa di esclusione.

Tutti i soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa e il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di decesso, di recesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

Il socio ha il diritto:

- di partecipare all'assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione e di frequentare i locali e gli ambienti sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme e i principi della legge sul Terzo Settore, le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare il contributo stabilito dall'assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- Recesso
- Per morosità nel pagamento della quota sociale al 31 Dicembre di ogni anno;
- Per decadenza;
- Per espulsione.

La decadenza è pronunciata nei confronti dei soci falliti, interdetti o inabilitati.

L'espulsione è adottata nei confronti dei soci che:

- a) Non ottemperino o comunque violino le disposizioni del presente statuto;
- b) In qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'Associazione;
- c) Versino in stato di incompatibilità;
- d) Siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio.

Il socio viene sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti nei casi in cui può essere espulso oppure per atti, compresi quelli contrari allo statuto, che possono danneggiare moralmente l'Associazione nelle sue varie articolazioni.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione o di espulsione sono adottati dal Consiglio direttivo della Associazione. Il provvedimento di sospensione in caso di urgenza è adottato dal presidente dell'Associazione.

ART. 9 - INCOMPATIBILITA'

I dipendenti dell'Associazione non possono essere soci della stessa. Il Consiglio Direttivo può derogare solo in casi particolari ed eccezionali, e fino al massimo del 10% (dieci per cento) di tutti i soci della Associazione a pena di inefficacia ed invalidità della delibera.

Nei casi di deroga il Socio dipendente che venga eletto ad una qualsiasi carica sociale deve optare per quest'ultima o per il rapporto di dipendenza.

ART. 10 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese forfettari.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- a- L'Assemblea Generale degli associati;

- b- Il Consiglio Direttivo;
- c- Il Presidente;
- d- Il Segretario;
- e- Il Tesoriere;
- f- Organo di Controllo (se ne ricorrono i presupposti)

Gli incarichi sopra descritti sono gratuiti ad eccezione dell'Organo di Controllo obbligatorio. Nel caso in cui uno più dei componenti del Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

ART. 12 – ASSEMBLEA GENERALE ASSOCIATI

La Associazione assicura la gestione democratica attraverso organismi liberamente eletti dall'assemblea dei soci. L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa). L'assemblea inoltre deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dall'organo di controllo oppure né è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze: (tolto inderogabilità)

- a) Elegge, nomina e revoca il Consiglio Direttivo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, determinandone previamente il numero dei componenti;
- b) Approva il bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa) e la relazione annuale sulle attività;
- c) Approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- d) Delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- f) Ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a) b) c) di cui all'art. 8;
- g) Delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- h) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e lo statuto;
- i) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- j) Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale;

- k) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno corrente.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può delegare ad altro socio con apposita delega in calce all'avviso di convocazione. Non potranno conferire più di una delega alla stessa persona.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche.

Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e dell'organo di revisione hanno luogo a scrutinio segreto.

La convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno ed essere comunicata a cura del segretario del Consiglio Direttivo a tutti i membri dell'Associazione aventi diritto al voto, con un preavviso non inferiore a dieci giorni rispetto alla data fissata per l'assemblea, esclusivamente a mezzo pubblicazione visibile nella sede dell'Associazione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima che seconda convocazione.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza dei due terzi degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea e, in seconda convocazione la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. L'assemblea delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice-Presidente e, in mancanza, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, compreso il Presidente ed il Vice presidente, eletti dall'assemblea generale dei soci in possesso dei requisiti indicati nell'art. 7.

I consiglieri devono essere soci dell'Associazione, durano in carica per quattro anni e sono sempre rieleggibili. Possono rivestire cariche sociali i soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente che abbiano rinnovato il tesseramento per l'anno in corso.

Si applica l'articolo 2382 cod. civ. inerente le cause di ineleggibilità e decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'articolo 26 del D.lgs 117/17, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Al Consiglio Direttivo sono devoluti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria gestione e di direzione dell'Associazione secondo i principi fondati dallo statuto e dal regolamento e nel rispetto delle deliberazioni dell'assemblea Generale. In particolare spetteranno al Consiglio Direttivo:

- a- le deliberazioni di ammissione di nuovi associati;
- b- la gestione del patrimonio dell'Associazione;
- c- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- d- il compimento degli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione;
- e- la nomina e l'assunzione del personale ausiliario dell'Associazione;
- f- la convocazione dell'Assemblea Generale degli Associati.
- g- l'elezione del Presidente dell'Associazione
- h- elaborare il programma delle attività da realizzare;
- i- predisporre la determinazione della quota annuale da versare da parte dei soci

Fatta eccezione per il primo Consiglio che sarà eletto in sede di costituzione e le cui cariche saranno conferite in quella sede, sarà competenza del Consiglio Direttivo eleggere nel suo seno a maggioranza dei voti dei presenti e a scrutinio segreto:

- a- il Presidente;
- b- il Vice Presidente;
- c- il Segretario;
- d- il Tesoriere.

Al segretario potranno essere attribuite anche le funzioni di tesoriere, su delibera del Consiglio Direttivo.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

La carica di Consigliere si perde per:

- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- Revoca da parte dell'Assemblea
- Soprraggiunte cause di incompatibilità di cui all'articolo 9 dello statuto;
- Perdita della qualità di associato al verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 8;

Ove per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei consiglieri il Consiglio Direttivo in carica decade e il Presidente o il Consigliere più anziano per età convocherà al più presto l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Si raduna inoltre ogni qual volta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei consiglieri. La richiesta dei consiglieri deve essere indirizzata al Presidente che provvede alla convocazione del Consiglio entro 8 (otto) giorni a mezzo posta ordinaria, fax o posta elettronica, o telegramma che dovrà essere recapitato agli interessati entro tre giorni precedenti la seduta. L'invito deve contenere l'ordine del giorno, la data e gli argomenti da trattare.

Il consiglio direttivo è validamente riunito, quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In casi di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale a cura del Segretario dell'Associazione.

Il consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono con il voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche che si svolgono sempre a voto segreto.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenza o impedimento del segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Il verbale dell'adunanza, una volta approvato dal Consiglio è firmato Presidente e dal Segretario. Il verbale verrà quindi trascritto sul libro dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e assumerà valore legale. Assumeranno valore legale solo gli estratti del verbale con dichiarazione di conformità del Presidente e del Segretario.

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi con giustificato motivo a tre sedute consecutive decade di diritto dalla carica alla fine della terza riunione. Il Consiglio può, comunque, revocare un consigliere che è stato assente a quattro riunioni consiliari consecutive, pur avendole giustificate per iscritto al Presidente. In tal caso sarà necessaria la maggioranza di 2/3 di Consiglieri presenti alla riunione.

In caso di revoca, dimissioni, morte o di cessazione dalla carica di uno dei consiglieri, l'assemblea generale procederà alla sostituzione provvisoria (inserirei una specifica sulla sostituzione con i "primi non eletti" per non confondere con l'istituto della cooptazione che per le Associazioni non trova adesione) fino alla scadenza del mandato dei consiglieri superstiti.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

A tutti i componenti il Consiglio Direttivo spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 14 – PRESIDENTE

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio.

Il Presidente dirigerà i lavori del Consiglio Direttivo ed assicurerà il funzionamento dell'Associazione, di cui assumerà anche la rappresentanza in tutti i rapporti giuridici con i terzi. Egli durerà in carica quattro anni e potrà essere rieletto. Il presidente sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previo specifico mandato del consiglio direttivo.

In particolare spetta al Presidente:

- a) Determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci;
- b) Convocare e presiedere le adunanze del consiglio direttivo;
- c) Curare l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) Convocare e presiedere l'assemblea dei soci;
- e) Sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) Esercitare la sorveglianza sull'andamento economico e etico dell'Associazione;
- g) Assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Egli potrà delegare alcune funzioni determinate al Vicepresidente. In caso di revoca, dimissioni o morte, i poteri a lui spettanti saranno esercitati dal Vicepresidente in via provvisoria, fino alla nomina del nuovo Presidente.

ART. 15 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni

ART. 16 – IL SEGRETARIO

Il segretario curerà il disbrigo delle comunicazioni sociali, redigerà i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'assemblea generale, curandone la trascrizione su appositi registri e custodirà l'archivio dell'Associazione. Potrà essere assistito da un vicesegretario da lui nominato e durerà in carica quattro anni e potrà essere rieletto.

ART. 17 – IL TESORIERE

Il tesoriere curerà la contabilità dell'Associazione provvedendo ai pagamenti delle spese necessarie in base al mandato del Presidente, conforme alle decisioni e al budget stabilito dal Consiglio. Dovrà presentare annualmente il rendiconto della gestione all'assemblea generale e il preventivo di gestione

per l'anno successivo, durerà in carica quattro anni, potrà essere rieletto.

Il tesoriere del Consiglio Direttivo curerà la conservazione dei registri e dei documenti contabili in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 18- REGOLAMENTO

Il Consiglio Direttivo curerà la redazione di un regolamento che sottoporrà all'approvazione dell'assemblea ordinaria. Tale regolamento, qualora venga adottato, disciplinerà in modo particolareggiato gli argomenti trattati dallo statuto, con riferimento specifico al funzionamento pratico dell'Associazione ed ai principi deontologici.

ART. 19 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) Libro degli associati o aderenti;
- b) Libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea;
- c) Libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) Il registro dei volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- e) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo (ove previsto), tenuto dallo stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante formale richiesta al consiglio direttivo.

ART. 20 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche in forma monocratica, è nominato dall'Assemblea dei Soci, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge e resta in carica quattro anni.

Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione, e ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa, e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci alla quale presentano la relazione annuale sul bilancio di esercizio. Per essi sono previsti compensi in conformità al terzo comma dell'articolo 8 del D.lgs 117/2017.

Nel caso i cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

ART. 21 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ART. 22 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'anno finanziario comincia il 1 ottobre e termina il 30 settembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere entro tre mesi il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi ed oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs 117/2017.

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro il maggior termine previsto dalla normativa civilistica.

ART. 23 – BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui, l'Associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17.

ART. 24 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, stipulate ai sensi dell'articolo 56 del D.Lgs 117/2017, sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina le modalità di attuazione.

ART. 25 - PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei numero degli associati.

ART. 26 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

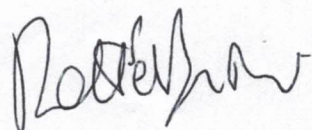
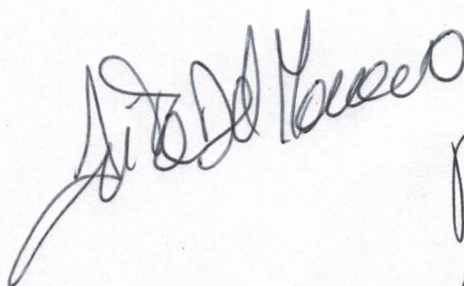
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 12.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore con finalità analoghe o a fini di utilità sociale.

ART. 27 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 117/17 (Codice del Terzo settore), oltre alle norme del Codice Civile e dalle altre leggi in materia in quanto compatibili. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o fino all'approvazione del presente statuto da parte dell'autorità governativa competente, si applicano le disposizioni dello Statuto vigente, che deve intendersi abrogato alla data di operatività del R.U.N.T.S. o alla data del Decreto Ministeriale di approvazione del presente Statuto.

Firmato



Matilde Bucci

